

# Importazioni/ esportazioni dalla Svizzera ai sensi del Regolamento UE sulla deforestazione

Co-funded by  
the European Union

**Le seguenti informazioni si rivolgono a micro, piccoli, medi o grandi operatori che importano/esportano dalla Svizzera**

Ultimo aggiornamento: 15 settembre 2026

Il Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR) richiede a tutte le aziende che immettono materie prime interessate sul mercato dell'UE di dimostrare che i prodotti siano a deforestazione zero, prodotti in conformità con la normativa pertinente e coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza (DDS). La Svizzera, che non fa parte dell'UE, è considerata un paese terzo ai sensi dell'EUDR e non è quindi direttamente soggetta alla legislazione dell'UE. Tuttavia, le aziende svizzere possono essere coinvolte indirettamente quando riforniscono il mercato dell'UE, oppure direttamente se dispongono di una filiale nell'UE soggetta all'EUDR. Sebbene la responsabilità legale di presentare la dichiarazione spetti all'importatore con sede nell'UE, gli esportatori con sede in Svizzera sono comunque tenuti a fornire dati verificabili. Questo documento illustra i principali ruoli e requisiti previsti dall'EUDR nei diversi scenari di importazione ed esportazione tra l'Unione europea e la Svizzera.

## 1 Scenario 1: azienda svizzera che esporta nell'UE

Un equivoco frequente è ritenere che, quando i prodotti provengono dalla Svizzera, la prima azienda dell'UE sia automaticamente responsabile della conformità all'EUDR. Nella maggior parte dei casi, l'importatore UE che introduce il prodotto nell'Unione (ad esempio cioccolato o caffè torrefatto acquistato da un fornitore svizzero) è l'operatore, il quale deve adempiere agli obblighi previsti dall'EUDR. Se però è la stessa azienda svizzera a importare il prodotto nell'UE e a immetterlo in libera pratica, anche la prima società con sede nell'UE che successivamente immette il prodotto sul mercato dell'UE è considerata un operatore (cfr. Articolo 7 e [FAQ 3.7](#)).

In virtù dell'Articolo 7, nella stessa filiera possono quindi esserci due operatori, ciascuno con obblighi EUDR autonomi:

1. L'operatore extra-UE (azienda svizzera) è tenuto a svolgere la dovuta diligenza e a presentare una DDS.
2. Anche l'operatore con sede nell'UE deve svolgere la dovuta diligenza e presentare una DDS (Articolo 7 dell'EUDR).

La prima azienda con sede nell'UE che riceve il prodotto e lo immette sul mercato dell'UE assume il ruolo di operatore ai sensi dell'EUDR.

Le informazioni richieste variano a seconda di ciò che l'azienda con sede nell'UE importa:

- a) materie prime coltivate e raccolte in Svizzera ed esportate direttamente nell'UE da una piccola impresa o microimpresa ad es. legname, bestiame o soia → l'azienda con sede nell'UE necessita delle informazioni per una dichiarazione semplificata (Articolo 4a dell'EUDR)
- b) prodotti fabbricati in Svizzera utilizzando materie prime provenienti da un paese a rischio standard o elevato ad es. cioccolato con cacao proveniente dalla Costa d'Avorio → occorre fornire le informazioni necessarie per la procedura completa di dovuta diligenza, affinché l'azienda con sede nell'UE possa presentare una DDS (Articolo 8 dell'EUDR)

## 2 Scenario 2: soggetto commerciale svizzero coinvolto tra due operazioni nell'UE

ad es. importazione di caffè nell'UE, esportazione in Svizzera per la torrefazione, quindi reimportazione e immissione del caffè torrefatto sul mercato dell'UE.

- **Importazione nell'UE di prodotti interessati dall'EUDR da parte di un'azienda con sede nell'UE:** svolgere la dovuta diligenza e presentare una DDS.
- **Esportazione di caffè dall'UE in Svizzera da parte di un'azienda dell'UE:** il riferimento alla DDS deve essere disponibile e collegato alla dichiarazione di esportazione.
- **Produzione in Svizzera:** il produttore svizzero non è considerato un operatore dell'UE ai sensi dell'EUDR, ma mantiene lo status e la tracciabilità del caffè ai fini dell'EUDR.
- **Reimportazione di caffè torrefatto nell'UE:** l'importatore dell'UE può fare riferimento alle DDS pertinenti già esistenti, anziché ripetere le attività di dovuta diligenza.

## Scenario 3: azienda dell'UE che esporta direttamente in Svizzera

I requisiti relativi ai prodotti esportati dall'UE verso la Svizzera sono chiari: secondo l'EUDR, tutti i prodotti e le materie prime che entrano ed escono dal mercato dell'UE devono essere conformi al Regolamento e l'azienda con sede nell'UE agisce come (primo) operatore a valle.

Per esportare materie prime in Svizzera è necessario:

- Accertarsi che sia stata esercitata la dovuta diligenza e che esista una DDS, e ottenere il numero di riferimento della DDS
- Conservare la documentazione del fornitore e dell'attore a valle per almeno 5 anni (articolo 12 (3) dell'EUDR)
- Gli operatori a valle non includono il riferimento alla DDS nella dichiarazione doganale (Articolo 26 (4) dell'EUDR)

i

### Le aziende svizzere devono redigere una DDS per gli operatori dell'UE?

In molti casi sì, ma non sempre. La risposta dipende dal ruolo dell'azienda svizzera nell'operazione e dal fatto che si qualifichi o meno come operatore extra-UE ai sensi dell'EUDR (cfr. scenari a pagina 1).

### Le aziende svizzere hanno accesso al sistema informativo TRACES?

Per accedere alla piattaforma TRACES, un'azienda deve disporre di un codice EORI (registrazione e identificazione degli operatori economici). Anche le imprese con sede al di fuori dell'UE possono ottenere un codice EORI in uno Stato membro dell'UE. In generale, la domanda va presentata nel primo Stato membro in cui l'impresa intende immettere prodotti sul mercato dell'UE.

### Un'azienda svizzera può fungere da "mandatario" per un'azienda dell'UE?

No, il mandatario deve avere sede nell'Unione. Le aziende svizzere prive di una filiale in uno Stato membro dell'Unione europea possono comunque accedere a TRACES in qualità di operatori, se dispongono di un codice EORI.

Se l'azienda svizzera dispone di una propria entità giuridica o di una società controllata con sede nell'UE, tale soggetto può agire in qualità di mandatario alle seguenti condizioni:

- l'azienda che intende agire in qualità di mandatario deve essere in possesso di un codice EORI
- entrambe le parti devono stipulare un accordo scritto in cui siano specificate le rispettive responsabilità

Il mandatario inserisce le DDS nel sistema informativo (TRACES) per conto di un operatore. L'azienda dell'UE mantiene la responsabilità di dimostrare la conformità alle norme in materia di dovuta diligenza: esercitare la dovuta diligenza, effettuare valutazioni dei rischi e raccogliere dati di geolocalizzazione. Deve inoltre poter fornire le prove necessarie in caso di audit.

#### Indicazioni pratiche per le aziende svizzere

- Raccogliere e conservare tutte le informazioni relative alla dovuta diligenza richieste dall'EUDR.
- Essere in grado di fornire prove relative alla geolocalizzazione e alla legalità ai clienti UE.
- Fornire assistenza ai clienti UE durante gli audit e in caso di richieste di informazioni da parte delle autorità di regolamentazione.
- Agire in qualità di mandatario esclusivamente tramite un'entità giuridica o una società controllata con sede nell'UE (FAQ 3.7).

#### Indicazioni pratiche per le aziende dell'UE che si riforniscono da aziende svizzere

- Stabilire se l'azienda dell'UE si qualifica come operatore responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato dell'UE.
- Ottenere dal fornitore svizzero e conservare tutte le informazioni sulla dovuta diligenza richieste dall'EUDR.
- Chiarire le responsabilità relative allo sdoganamento e valutare se si applichi l'Articolo 7 dell'EUDR e se ne derivino obblighi autonomi per l'entità dell'UE in qualità di operatore.
- Prestare particolare attenzione ai commercianti svizzeri, ai produttori in conto terzi e agli scenari di reimportazione.

